

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08312/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8312 del 2021, proposto da

Veronica Paoletti, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Lovo, Luca Nocco,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Uff Scolastico Reg
Toscana - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Pisa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Enrico Fermi non costituito in
giudizio;

nei confronti

Mariadonata Ciardi, Francesca Mancini non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 60 del 10.7.2020 recante “Procedure

di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo” (doc. 1), nella parte in cui dispone (art. 15 comma 3) che siano valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle GPS “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente”, limitatamente ai contratti “stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno”.

2. della nota ministeriale prot. n. 1588 dell'11.9.2020, avente per oggetto “Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020 n. 60. Attività di controllo delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle graduatorie di istituto” (doc. 2);

3. della nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020 prot. n. 1290 del 22.7.2020 (doc. 3);

4. della nota in data 9.6.2021 del Dirigente dell'ITCG Fermi (doc. 4);

5. del decreto collettivo convalide rettifiche punteggi GPS dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio X Ambito Territoriale della Provincia di Pisa prot. n. 5134 del 20.7.2021, limitatamente alla posizione della ricorrente (doc. 5), nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnata la decurtazione del punteggio utile per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze;

Considerato che la questione, per la sua peculiarità, potrà trovare la sua migliore definizione nella opportuna sede di merito (art. 55, comma 10, c.p.a.);

Considerato altresì, sul piano della completezza del contraddittorio:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale n. 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), così dispone:

- a) rigetta l'istanza di tutela cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 gennaio 2022.

Spese della presente fase cautelare al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Massimo Santini

IL PRESIDENTE

Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.